CAMERA DEI DEPUTATI N. 1948

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PISICCHIO e IANNIELLO

Presentata il 27 ottobre 1969

Istituzione della carriera esecutiva nell'Amministrazione di grazia e giustizia, centrale e periferica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare viene ad appagare le aspettative di una benemerita classe di dipendenti del Ministero di grazia e giustizia: quella dei dattilografi giudiziari, per il cui ingresso in carriera è richiesto il titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva degli impiegati civili dello Stato.

Viene, altresì, a colmare una lacuna che si nota nell'inquadramento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie che, a differenza di quanto previsto per il personale degli altri dicasteri, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non prevede attualmente un ruolo esecutivo.

L'istituzione di una tale carriera è, inoltre, richiesta dagli stessi funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, appartenenti sia alla carriera direttiva sia a quella di concetto.

Un siffatto inquadramento corrisponde perfettamente ai criteri riformatori della legge 18 marzo 1968, n. 249, e si adegua e si inquadra alla strutturazione prevista dalla citata legge alle cui norme si fa riferimento per quanto riguarda sia le qualifiche sia i parametri.

Va notato, infine, che nessun aggravio risulterà a carico del bilancio dello Stato, in quanto trattasi di inquadramento e qualificazione dei dattilografi giudiziari nella tipica carriera esecutiva prevista dalla citata legge n. 249 del 18 marzo 1968.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito nell'Amministrazione di grazia e giustizia il ruolo della carriera esecutiva di cui alla tabella allegata alla presente legge.

ART. 2.

Il personale di dattilografia, di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, attualmente in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia e gli uffici giudiziari del territorio nazionale, è assegnato alla carriera esecutiva di cui al precedente articolo, conservando, nelle classi di stipendio della nuova carriera, la corrispondente classe di stipendio in godimento, e conservando altresì a tutti gli effetti l'anzianità complessiva di servizio e quella maturata nella classe di stipendio del ruolo di provenienza.

ART. 3.

Gli impiegati della carriera esecutiva svolgono compiti di scritturazione nella compilazione dei processi verbali, degli atti e dei provvedimenti del giudice; svolgono, inoltre, mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione, di stenografia e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonché quelle di natura contabile, tecnica e amministrativa.

ART. 4.

Per la parte normativa e per quanto non previsto nella presente legge, si rimanda alle disposizioni dettate per il personale civile dello Stato, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, e 10 gennaio 1957, n. 3, nonché alla legge delega del 18 marzo 1968, n. 249, alla cui osservanza detto personale è vincolato.

ART. 5.

Ai fini della progressione in carriera i servizi prestati presso le amministrazioni dello Stato o enti di diritto pubblico comunque controllati dallo Stato, oppure in qualità di amanuense o dattilografo non di ruolo, sono valutati per intero.

ART. 6.

È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge.

La tabella riguardante i dattilografi giudiziari, allegata alla legge 23 dicembre 1967, n. 1245, è sostituita dalla tabella e qualifiche previste dalla legge 18 marzo 1968, n. 249.

TABELLA

DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA: AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

Coadiutore giudiziario (40% dei posti in pianta organica)

Parametro iniziale	120
Parametro	135 dopo 2 anni
Parametro	165 dopo 5 anni

Coadiutore principale giudiziario (50% dei posti in pianta organica)

Parametro iniziale	185 dopo 7 anni
Parametro	215 dopo 6 anni

Coadiutore superiore giudiziario (10% dei posti in pianta organica)

Parametro	245